



CONFERENZA UNIFICATA

9 novembre 2023

Punto 5) all'o.d.g.:

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI"

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Sommario

1.	Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione	3
2.	Abolizione o mitigazione del taglio da “ <i>spending review</i> informatica” (co.850 l. 178/2020).....	4
3.	Proroga al 2025 dell’iscrizione del FAL per gli enti in dissesto.....	5
4.	Modifica delle condizioni per l’accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali (adeguamento livelli di progettazione a nuovo Codice appalti)	6
5.	Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022.....	7
6.	Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023).....	7
7.	Proroga decorrenza dell’obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU	8
8.	Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali (mitigazione accantonamento FCDE).....	8
9.	Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale	9
10.	Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020).....	11
11.	Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati (enti in dissesto)	12
12.	Integrazione Fondo predissesti per il 2024-26	14
13.	Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi	14
14.	Addizionale comunale diritti d’imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell’entrata propria comunale	15
15.	Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà.....	17
16.	Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti - Utilizzo economie	18
17.	Anticipo rinnovo contratti pubblici	18
18.	Trasporto pubblico locale.....	19
19.	Aggiornamento DPCM 17 aprile 2019 Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.....	20
20.	Reddito di cittadinanza.....	20

1. Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo XY “Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione”

All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027”.

Motivazione

La proposta determina la decorrenza dell'applicazione dei nuovi principi contabili riguardanti l'approvazione del bilancio di previsione (come previsto dal Decreto MEF 25 luglio 2023, pubblicato in G.U. Serie Generale n.181 del 4 agosto 2023) a partire dal triennio 2025-2027.

La modifica in commento garantisce, anzitutto, l'assimilazione dei nuovi principi contabili alla luce del fatto che il cd. “bilancio tecnico” e la previsione di un “atto di indirizzo” da parte della Giunta, anch'esso da presentare entro la medesima data del 15 settembre, costituiscono una novità assoluta la cui implementazione non è affatto semplice e immediata.

Va altresì considerato che, le difficoltà finanziarie registrate dagli enti locali per la chiusura del bilancio di previsione 2023-2025, connesse all'insediamento dei nuovi consigli comunali ed alle eccezionali urgenze derivanti dai recenti eventi atmosferici straordinari, hanno comportato la proroga del termine per la deliberazione delle previsioni di bilancio 2023 al 15 settembre scorso, con ulteriori problemi per gli enti locali interessati ad applicare i nuovi cambiamenti richiesti dal Decreto MEF 25 luglio 2023.

La proroga richiesta consente altresì, di attivare le iniziative necessarie per dare certezza formale alla determinazione degli stanziamenti, in particolare sul versante dell'entrata, le cui componenti sono spesso definite soltanto con la legge di bilancio o anche con provvedimenti successivi. Vale la pena sottolineare il fatto che la rigidità strutturale dei bilanci degli enti locali rende essenziale la conoscenza di tali componenti, sia per assicurare finanziamenti ordinari di spese non comprimibili, sia per esercitare le possibili scelte discrezionali in capo a ciascun ente.

Pertanto, in assenza della modifica proposta, per diversi enti locali, già in affanno nell'approvazione dei bilanci entro i termini stabiliti, si verificherebbe il paradosso di un ulteriore appesantimento del sistema di approvazione con l'emersione di nuovi ritardi ed ulteriori effetti indesiderati.

2. Abolizione o mitigazione del taglio da “*spending review* informatica” (co.850 l. 178/2020)

Dopo l'articolo XXX inserire il seguente

Articolo XXX-bis – Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole “le regioni, le province autonome” sono sostituite dalle parole “le regioni e le province autonome” e sono abolite le parole “i comuni, le province e le città metropolitane,”; le parole da “per le regioni e le province autonome” fino alla fine del comma sono abolite;

b) il comma 853 è abrogato.

Motivazione

La norma proposta stabilizza le risorse destinate agli enti locali che verrebbero ridotte per effetto di norme vigenti. In particolare, viene abolita la riduzione di risorse correlata a risparmi per processi di digitalizzazione e di applicazione dello smart working della pubblica amministrazione istituita per il triennio 2023-2025 nella misura di 100 milioni di euro annui a carico dei Comuni e di 50 mln. a carico delle e delle Province.

Va peraltro segnalato che i criteri di determinazione del riparto del taglio sono di difficile applicazione e tendono a penalizzare gli enti locali più attivi nella trasformazione digitale, processo che comporta comunque impegni finanziari e di impiego di risorse qualificate, che rischiano di risultare disincentivati.

Inoltre, l'applicazione del taglio sull'esercizio 2023 è stata posta all'ordine del giorno della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (che deve formulare la proposta) soltanto il 27 ottobre scorso e la formulazione e pubblicazione del riparto avverrebbe alla fine dell'esercizio con evidenti problemi di opportunità e di legittimità della manovra a bilanci ormai sostanzialmente chiusi.

In subordine:

Dopo l'articolo XXX inserire il seguente

Articolo XXX-bis – Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole “le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,” sono sostituite dalle parole “le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,”

b) al comma 853, le parole “31 maggio 2022” sono sostituite dalle parole “31 marzo 2024” e le parole da “con il supporto” a “(UPI)” sono abolite.

Motivazione

La norma proposta limita il taglio gravante sugli enti locali di cui al comma 850 della legge 178/2020, riguardante il triennio 2023-2025, al solo biennio 2024-25. La dimensione del taglio è di 100 milioni di euro annui a carico dei Comuni e di 50 mln. a carico delle Province. La proposta di modifica eviterebbe il paradosso dell'applicazione della quota relativa al 2023 in fase di chiusura dell'esercizio.

Infatti, l'applicazione del taglio sull'esercizio 2023 è stata posta all'ordine del giorno della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (che deve formulare la proposta) soltanto il 27 ottobre scorso e la formulazione e pubblicazione del riparto avverrebbe a fine anno, con evidenti problemi di opportunità e di legittimità della manovra a bilanci ormai sostanzialmente chiusi.

Va peraltro segnalato che i criteri di determinazione del riparto del taglio sono di difficile applicazione e tendono a penalizzare gli enti locali più attivi nella trasformazione digitale, processo che comporta comunque impegni finanziari e di impiego di risorse qualificate, che rischiano di risultare disincentivati.

La modifica al comma 853 (lett. b) sposta il termine per la determinazione del riparto del taglio al 31 marzo 2024 e abolisce la menzione del "supporto" dell'IFEL e dell'UPI alla formulazione della proposta della CTFS, in quanto superflua. La CTFS è infatti un organo tecnico collegiale che agisce già ordinariamente con il supporto tecnico della SOSE e dell'IFEL e con la partecipazione dell'ANCI e dell'UPI.

3. Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo XY "Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto"

Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:

“1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»

Motivazione

La norma proposta posticipa di un ulteriore anno l'obbligo di iscrizione del FAL nel bilancio degli enti in stato di dissesto, di cui all'articolo 16 del dl 115/2022. Il posticipo è necessario, in primo luogo, per non determinare ulteriori condizioni di aggravamento per gli enti in fase di gestione del bilancio stabilmente riequilibrato, attraverso il quale si dovrebbe compiere il percorso di risanamento post-dissesto, che non hanno margini per assorbire l'aggravio costituito da una quota – spesso di rilevanti dimensioni – di ammortamento del disavanzo connesso alle anticipazioni. Deve essere chiaro che tale posticipo non determina alcun effetto riduttivo degli obblighi di restituzione delle anticipazioni che restano in capo all'ente sul versante della competenza economico-finanziaria.

Va in secondo luogo ricordato che è in corso un processo di revisione del Testo unico degli enti locali, nel cui ambito si confida di poter registrare una sistemazione della complessa materia dei disavanzi da Fondo anticipazione liquidità, sotto il duplice profilo del rigore contabile e della sostenibilità.

4. Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali (adeguamento livelli di progettazione a nuovo Codice appalti)

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo XY “Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL)”

In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico”.

Motivazione

A seguito dell'approvazione della riforma del codice degli appalti di cui al d.lgs. n. 36/2023 è stata eliminata la nozione di progetto “esecutivo” nell'individuazione delle diverse fasi di progettazione degli investimenti in opere pubbliche, a favore di un contestuale rafforzamento della nozione di “fattibilità tecnico economica” dell'intervento. I livelli di progettazione attualmente previsti si riducono dunque a due: il “progetto di fattibilità tecnico-economica” e il “progetto esecutivo”, in luogo dei precedenti tre (“progetto preliminare”; “progetto definitivo”; “progetto esecutivo”).

Tale modifica confligge con le disposizioni del TUEL (art. 204, co. 2, lett. e) in materia di clausole e condizioni per la stipula di contratti di mutuo tra gli enti locali e gli istituti di credito che richiedono l'approvazione “del progetto definitivo o esecutivo”. Questa incoerenza può costituire un grave ostacolo al normale dispiegarsi delle attività di investimento degli enti locali, sotto il profilo dell'acquisizione di risorse attraverso accensione di prestiti. La questione riguarda anche i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, pur formalmente esclusa dalle condizioni di cui al comma 2, che si è sempre conformata per consolidata prassi a tali clausole, compresa quella riguardante il livello di progettazione richiesto.

La norma proposta riconduce la clausola connessa al livello di progettazione all'avvenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica, livello iniziale che è stato però significativamente rafforzato dalla recente riforma del Codice degli appalti, come si evince dalle prescrizioni dell'art. 41, co. 6, del Codice stesso e, pertanto, fornisce un solido riferimento per assicurare la robustezza dell'impianto progettuale sul quale si poggia il progetto di investimento oggetto di richiesta di finanziamento.

Pertanto, lo stesso nuovo Codice prevede, in materia di coordinamento con la disciplina delle varianti urbanistiche che “il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo” (art. 41, co. 7) e, più in generale, che «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [...] si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del [nuovo] codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal [nuovo] codice stesso» (art. 226, co.5).

5. Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo XY “Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022”

All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole “entro il 31 luglio 2023” sono sostituite dalle parole “entro il 31 ottobre 2023”.

Motivazione

La rendicontazione degli obiettivi di servizio riguardanti le risorse integrative del Fondo di solidarietà comunale assegnate nel 2022, a fronte dell'obbligo di raggiungimento di determinati risultati, ha riguardato per la prima volta la quasi totalità dei Comuni su un ventaglio ampio di servizi. Infatti, dopo l'avvio nel 2021 dell'assegnazione di fondi con riferimento ai soli servizi sociali comunali a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nel 2022 l'incentivo al potenziamento dei servizi sociali ha coinvolto anche i Comuni delle Isole e si sono aggiunti dispositivi analoghi relativi agli asili nido e al trasporto scolastico di studenti con disabilità.

Le operazioni di rendicontazione hanno consentito al 31 luglio scorso di acquisire quasi il 90% delle rendicontazioni comunali. Il supporto ai Comuni è proseguito anche successivamente alla scadenza, al fine di limitare i rischi di mancate rendicontazioni, che costituirebbe un problema sotto un duplice profilo: da un lato, l'obbligo di recupero dei fondi assegnati previsto a normativa vigente per l'assenza di rendicontazione; dall'altro, la minor significatività delle informazioni acquisite con le relazioni di monitoraggio e rendicontazione, da utilizzare sia ai fini del calcolo dei fabbisogni standard, sia per meglio calibrare gli obiettivi di servizio dei prossimi anni.

L'ulteriore proroga del termine al 31 ottobre permetterebbe l'acquisizione della quasi totalità delle rendicontazioni, con vantaggi evidenti per l'intero sistema degli obiettivi di servizio

6. Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023)

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo XY “Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023)”

All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole “esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,” sono sostituite dalle parole “fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,”.

Motivazione

La modifica proposta consente di non limitare i beneficiari dell'anticipazione agli enti che non abbiano mai goduto di precedenti erogazioni, bensì di assicurare che l'ulteriore erogazione avvenga in ogni caso fino a concorrenza dell'ammontare della massa passiva censita con il dissesto anche considerando eventuali anticipazioni già accordate.

7. Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo XY "Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU"

In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.

Motivazione

La fase di sperimentazione per la compilazione dell'applicativo informatico del Prospetto aliquote IMU, avviata dal MEF durante il mese di ottobre 2023, sta mettendo in evidenza importanti carenze sulle fattispecie IMU considerate, tra le quali si segnala la previsione di agevolazioni da disporre in costanza di eventi calamitosi, ma non solo. Pertanto, si ritiene opportuno prorogare di un anno l'obbligo di utilizzare il Prospetto da parte dei Comuni, rinviandolo al 2025.

8. Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali (mitigazione accantonamento FCDE)

Aggiungere il seguente articolo:

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è

interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.

Motivazione

La norma proposta introduce una lieve mitigazione dell'ammontare obbligatoriamente accantonato sul bilancio di previsione a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), a fronte di programmi strutturati di intervento a potenziamento della capacità di riscossione delle entrate dell'ente locale. La norma costituisce pertanto un incentivo in termini di anticipazione della maggior capacità di spesa annuale dell'ente dovuta ai recuperi previsti dai programmi di intervento, il cui andamento è verificato semestralmente.

La debolezza della riscossione locale è uno dei fenomeni ricorrenti non solo nei casi di crisi conclamata degli enti locali ma anche nei casi di fragilità finanziaria che caratterizzano una quota più ampia di enti soprattutto tra le città medio-grandi e nel centro-sud. Si tratta quindi di un fattore di crisi che può diventare sistemico. La norma proposta realizza un'incentivazione che si stabilizza nel caso di raggiungimento dei risultati (riduzione del FCDE dovuta alle migliori performance) e che, in caso contrario, costringe l'ente ad una stretta finanziaria necessaria per la ricostituzione del FCDE su basi ordinarie.

Il sacrificio di finanza pubblica derivante dalla temporanea maggior capacità di spesa concessa attraverso la riduzione iniziale del FCDE è ampiamente controbilanciato dagli effetti di miglioramento del sistema di gestione e riscossione delle entrate locali.

9. Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale

Aggiungere il seguente articolo:

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a XXXXXX milioni di euro, per il triennio 2024-2026.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

Motivazione

Le novità normative intervenute in questi ultimi anni hanno certamente avuto il merito di adeguare parte della legislazione alla realtà dei nostri tempi, a fronte di una domanda di sicurezza articolata e complessa che i cittadini hanno rivolto e continuano ad indirizzare ai Sindaci e alle Polizie locali, componenti essenziali dell'esercizio e della garanzia del controllo della sicurezza urbana che necessitano di strumenti e risorse adeguati. A loro viene in primo luogo indirizzata quella richiesta di sicurezza che necessita di risposte immediate e, allo stesso tempo, complesse. Viene oggi richiesta una sicurezza urbana attiva, coinvolgente e partecipata, a 360 gradi e h24, capace di rispondere non solo ai problemi di sicurezza percepita, ma anche agli abusi di varia natura, al decoro e alla convivenza civile. Con le previsioni della L. 48/2017 e della L. 132/2018, i Comuni sono stati destinatari di risorse fondamentali per il supporto alle attività di sicurezza in ambito urbano, con finanziamenti diretti per specifiche finalità attraverso molteplici canali, ciascuno con scadenze e modalità differenti, che hanno visto in questi anni il dispiegarsi di numerose diverse iniziative, con le amministrazioni comunali in prima linea nella presentazione di puntuali proposte progettuali e nella realizzazione delle attività previste.

A partire dall'utilizzo delle risorse del Fondo sicurezza urbana istituito con la L. 132/2018, con le diverse previsioni per i Comuni capoluogo metropolitano e per gli altri Comuni attraverso le iniziative c.d. "Scuole sicure" e "Spiagge sicure", agli stanziamenti a valere sul Fondo Unico Giustizia che le hanno integrate, anche con quelle ulteriori c.d. "Laghi sicuri" e "Truffe agli anziani". Emerge pertanto l'esigenza di un'unificazione di tali molteplici strumenti di finanziamento esistenti, con l'istituzione di un unico Fondo nazionale che possa rispondere alle diverse finalità anche per far fronte alle complesse richieste di sicurezza che i cittadini rivolgono ai Sindaci. Una quota del Fondo andrà destinata alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato e ripartita tramite apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

10. Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020)

Aggiungere il seguente articolo:

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.

Motivazione

*La proposta normativa mira, con il **comma 1**, ad assicurare un ulteriore sostegno per il ripiano dei disavanzi da FAL a favore degli enti locali colpiti dalla sentenza CCost n. 80 del 2020. Si ricorda infatti che la dotazione del fondo 2021 (dl. n.73/2021), pari a 660 milioni di euro, è largamente inferiore all'impatto finanziario, in termini di maggiore disavanzo, per gli enti direttamente coinvolti dalla richiamata sentenza (nel complesso 2,7 miliardi di euro).*

Al fine di rafforzare l'efficacia della finalità perseguita con il rifinanziamento del Fondo istituito per l'anno 2021, la norma proposta amplia la platea dei beneficiari (nel complesso, circa 120 enti locali ulteriori, rispetto ai 365 coinvolti dal primo contributo), riducendo dal 10% al 2% la soglia minima del rapporto tra disavanzo ed entrate correnti utile all'acquisizione del ristoro in commento, nonché riconoscendo agli enti per questa ragione esclusi dal riparto 2021 anche la quota che avrebbero acquisito con l'applicazione della minore soglia ora proposta.

Nel complesso, l'ulteriore contributo proposto permette di neutralizzare un'ulteriore quota di maggior disavanzo derivante dalla citata sentenza CCost 80/2020, contribuendo ad evitare aggravii che inciderebbero sugli equilibri correnti degli enti coinvolti, nell'attuale contesto di incremento dei prezzi e di attuazione del PNRR.

*Infine, al **comma 2**, la norma proposta prevede una distinta quota di sostegno finanziario, pari a 25 milioni di euro, appositamente destinata agli enti in condizione di predissesto o sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, i quali per effetto della sentenza CCost n. 18 del 2019 subiscono, a decorrere dal 2019, un ulteriore aggravio finanziario legato alla rimodulazione (da 30 a 10 anni) del piano di ammortamento afferente a specifici fondi rotativi precedentemente acquisiti. Tale quota si aggiunge alla precedente assegnazione già intervenuta con il dl 17/2022 (per 22,6 mln. di euro), concorrendo nel complesso a ridurre di circa un terzo l'onere per maggiori rate di restituzione gravanti sui 20 enti locali coinvolti.*

Appare opportuno sottolineare che ambedue i contributi in questione evitano maggiori aggravii dovuti a dichiarazioni di incostituzionalità di norme legislative e non a cattiva gestione degli enti interessati.

11. Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati (enti in dissesto)

Aggiungere il seguente articolo:

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo da ripartire sulla base dei criteri di cui al comma 2. La dotazione del fondo è di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è deliberato mediante decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ed è destinato ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base della metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) per il 50 per cento, in proporzione della popolazione residente media del triennio 2019-2021, come calcolata dall'ISTAT sulla base degli ultimi dati disponibili,
- b) per il 25 per cento, in proporzione della superficie dell'ente come risultante dai dati dell'ISTAT,
- c) per il restante 25 per cento, tra gli enti con indice IVSM superiore a 98, come calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei Comuni disponibile, in proporzione della distanza dell'indice IVSM di ciascun Comune dal predetto valore, ponderata per la rispettiva popolazione.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli enti locali nelle condizioni ivi indicate posso procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2042. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello

Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

Motivazione

I Comuni che escono dal dissesto devono formulare un “bilancio stabilmente riequilibrato” basato su forti restrizioni in termini di abbattimento delle spese correnti e rafforzamento delle entrate anche con l'innalzamento al massimo di legge delle aliquote o tariffe. Il riequilibrio, pertanto, può, da un lato, comportare radicali riduzioni nei livelli di servizio offerti alla popolazione che possono incidere fino a comprimere i livelli essenziali delle prestazioni (si pensi in proposito che ancora, nella nostra legislazione, il servizio asili nido non è obbligatorio e spesso la sua abolizione è uno degli interventi praticati per ridurre la spesa corrente); Dall'altro lato, la formazione del bilancio può risultare tecnicamente impossibile per effetto della debolezza strutturale delle risorse disponibili e per gli aggravii che nella gran parte dei casi incombono sul Comune a seguito della conclusione della gestione straordinaria a cura dell'“Organismo straordinario di liquidazione”.

In questa situazione versa un numero crescente di Comuni e diversi pronunciamenti della Corte costituzionale, con riferimento sia ai dissesti che ai predissesti, evidenziano la necessità di sostenere il percorso di risanamento anche tenendo conto della debolezza del tessuto socioeconomico dei territori coinvolti. La norma proposta permette di fornire un sostegno economico per un effettivo percorso di risanamento, senza il quale molti degli enti in questione non hanno la possibilità di fuoriuscita dagli squilibri strutturali che li caratterizzano.

Con le medesime finalità e con riferimento a tutti gli enti locali in condizioni di dissesto a decorrere dal 2019, il comma 3 consente l'accesso alla rinegoziazione dei mutui con allungamento delle scadenze non oltre il 2042, superando le limitazioni che attualmente escludono da queste operazioni gli enti che non abbiano deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, costituendo un fattore critico molto rilevante per definire il percorso di risanamento.

12. Integrazione Fondo predissesti per il 2024-26

Aggiungere il seguente articolo:

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 565 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i Comuni aventi diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565.

Motivazione

La norma proposta rifinanzia con ulteriori 240 milioni per il triennio 2024-26 il fondo di supporto al risanamento dei Comuni in condizioni di predissesto con diversi precedenti provvedimenti, tra cui da ultimo la legge di bilancio per il 2022.

13. Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi

Aggiungere il seguente articolo:

1. I Comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui ai commi da 2 a 8 dell'art. 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un contributo di sbarco portuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dei Comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio marittimo fluviale o lacuale di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del diritto di imbarco si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I Comuni possono prevedere

nel regolamento modalità applicative del contributo di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Il contributo di sbarco portuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione del predetto comma 572 fino al 31 dicembre 2023.

La lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituita dalla seguente: «istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale».

All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da “e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco” alla fine del periodo sono abrogate.

Motivazione

L'attuale formulazione del dispositivo introdotto tra le misure di supporto al risanamento delle città maggiori (co 572, lett. a della legge di bilancio per il 2022), ripreso dalle analoghe norme riguardanti i capoluoghi di provincia in eccesso di disavanzo e i Comuni capoluogo sedi di città metropolitana in eccesso di indebitamento (art. 43, commi da 2 a 8, del dl 50/2022), prevede la facoltà di istituire una “addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero”, che per la parte portuale è concepita in relazione ai diritti imposti dalle Autorità portuali. Tale collegamento si è rivelato poco efficiente per le difficoltà riscontrate nei Comuni interessati (tra questi Genova e Salerno) nel concordarne con le Autorità le modalità applicative.

La norma proposta riformula la facoltà in questione sul modello del “contributo di sbarco” applicato da diversi anni dalle isole minori e normato da una modifica al d.lgs. n. 23/2011.

14. Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale

Aggiungere il seguente articolo:

1.Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11 sostituire la lettera a) con la seguente: a) il **60** per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni.”

2.All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole “Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11” sono eliminate.

Motivazione

*La norma proposta **al comma 1** ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'Interno a determinate scadenze e su conti corrente appositi intestati ai Comuni. Negli ultimi anni, infatti, il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai Comuni con il totale dei passeggeri viaggianti.*

La norma non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce ad una più razionale procedura di riparto dell'addizionale aeroportuale, a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.

*La norma proposta **al comma 2** ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, venuta meno a seguito dell'inclusione della legge istitutiva dell'addizionale comunale diritti di imbarco nell'elenco 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008).*

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore dei commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 le entrate riversate dai gestori a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale non sono state ripartite per intero ai Comuni aventi diritto da parte del Ministero dell'Interno e gli importi riversati hanno avuto un andamento altalenante ed in continua discesa. Le disposizioni menzionate hanno modificato il modo di procedere con riferimento alle assegnazioni in questione, eliminando alcuni passaggi di bilancio, ma non la natura dell'entrata, il quantum dell'addizionale comunale, né il vincolo di destinazione previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che non è stato formalmente abrogato. I ministeri competenti, come è emerso a seguito dei chiarimenti richiesti dall'Anci in varie sedi tecniche ed istituzionali, non hanno considerato la natura di entrata propria dei Comuni tipica dell'addizionale in questione, cosicché anche tale spettanza è stata decurtata alla stregua delle altre voci di entrata statale confluite nel fondo costituito con la Legge finanziaria per il 2008. Si ritiene pertanto opportuno che le entrate da addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale tornino nelle casse dei Comuni aventi diritto.

15. Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà

Aggiungere il seguente articolo:

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

Motivazione

L'incidenza delle spese per obblighi di allontanamento dalla casa familiare di minori, stabiliti dal giudice a carico dei Comuni di residenza degli interessati può incidere in modo rilevante sugli equilibri di bilancio, con particolare riguardo agli enti di minore dimensione. Nel 2021 sono stati stanziati 3 milioni di euro per il sostegno ai Comuni fino a 3mila abitanti gravati da tali spese. La rilevazione condotta dal Ministero dell'Interno al fine di modulare il riparto ha mostrato una dimensione di molto superiore (pari a circa 10 volte lo stanziamento).

La norma proposta istituisce un fondo di 50 milioni di euro annui fino al 2027, in attesa di una ridefinizione organica del finanziamento degli oneri in questione, ampliando al tempo stesso il perimetro dei beneficiari ai Comuni con popolazione fino a 100mila abitanti, ma riservando la maggior parte del contributo (30 mln. di euro) agli enti di minore dimensione.

16. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti - Utilizzo economie

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito con il seguente: *“Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.”*.

Motivazione

Il “Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti” (art. 4 D.L. 113/2016 e s.m.i.) è stato istituito per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni che si trovano nella oggettiva impossibilità di onorare le richieste di risarcimento connesse a sentenze esecutive di condanna per calamità naturali o cedimenti strutturali.

Il 2022 è stato l'ultimo anno di operatività del Fondo e occorre pertanto una norma di chiusura che consenta di coprire eventuali code dovute a sentenze di prossima emanazione. Sono infatti attese ulteriori sentenze, in particolare relative alla posizione del Comune di San Giuliano di Puglia, che potrebbero determinare richieste di risarcimento importanti con conseguente rischio di dissesto. La norma mira, pertanto, a prorogare per un ulteriore triennio l'operatività del Fondo mediante **l'utilizzo delle risorse non assegnate negli anni precedenti** per effetto di alcune peculiarità del dispositivo (sentenze che giungono a distanza di anni e la previsione di specifici vincoli di bilancio per l'accesso al Fondo). **Tali economie, incluse quelle del riparto 2022, ammontano a circa 20 milioni di euro** (l'unico comune assegnatario per il 2022 ha rinunciato essendo venuti meno i presupposti per l'assegnazione in quanto risultato vincente nel contenzioso che lo riguardava).

La norma proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

17. Anticipo rinnovo contratti pubblici

Art. 3

(Anticipo rinnovo contratti pubblici)

1. All'articolo 3, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: *“L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”*.

Motivazione

L'emendamento è necessario per armonizzare la previsione di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge, a quanto previsto dall'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 36/2022, che ha disposto la neutralizzazione degli oneri per gli arretrati contrattuali rispetto al computo della spesa di personale ai fini della capacità assunzionale. La mancata approvazione dell'emendamento determinerebbe per Comuni e Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024.

18. Trasporto pubblico locale

Art. 10.

(Trasporto pubblico locale)

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma 4: «All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole “1° gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti “1° gennaio 2025”».

Motivazione

Con il presente emendamento si propone, allo scopo di garantire la continuità e regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, di prorogare di dodici mesi il termine di entrata in vigore del divieto alla circolazione dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3 (autobus), adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio, con caratteristiche antinquinamento Euro 2 ed Euro 3 previsto per il 1° gennaio 2024, disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis, del Decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

Secondo gli ultimi dati elaborati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (aggiornamento a settembre 2022), al fine di mantenere gli attuali livelli di servizio, la norma determinerebbe l'obbligo di sostituzione di oltre 3.100 mezzi Euro II e quasi 8.800 mezzi Euro III entro la fine del 2023, per complessivi 12 mila mezzi, pari a circa il 28% dell'intero parco autobus circolante.

Difatti, nonostante una politica degli investimenti in autobus decisamente espansiva, grazie alle risorse europee e alle risorse nazionali, il contesto di riferimento ha fortemente risentito degli effetti negativi degli eventi bellici che hanno determinato, da un lato uno shortage delle materie prime e, dall'altro un generalizzato incremento dei costi di produzione con un conseguente aumento dei prezzi di acquisto degli autobus.

Le stesse case costruttrici stanno avendo gravi difficoltà nelle consegne dei mezzi, senza fornire alcuna garanzia sui tempi di consegna delle forniture, che in alcuni casi presentano già un ritardo di diversi mesi.

Siffatta situazione di natura contingente si è altresì legata ad una criticità strutturale del sistema di finanziamento pubblico, vale a dire un arco temporale particolarmente lungo dal momento in cui vengono stanziati le risorse al momento in cui i mezzi di trasporto entrano in esercizio. Difatti, anche laddove venissero stanziati risorse aggiuntive, non sarebbe possibile garantire la sostituzione degli autobus Euro 2 ed Euro 3 entro le tempistiche delineate, con notevoli ripercussioni sui livelli di servizio di trasporto pubblico locale.

Anche i subaffidatari dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale presentano dei parchi mezzi composti da diverse vetture di categoria Euro2/Euro3. Si rileva che anche per codesti soggetti risulterebbe alquanto difficoltoso garantire l'attuale copertura dei servizi di TPL senza una proroga del predetto divieto.

Pertanto, ad oggi garantire la sostituzione di un numero così elevato di mezzi, secondo le scadenze previste, non risulta oggettivamente possibile per le seguenti motivazioni:

- *le difficoltà della filiera produttiva nel rispondere ad una domanda così cospicua ed immediata di autobus nel breve periodo, anche a causa degli effetti del conflitto Ucraina, in termini di maggiori costi delle materie prime, con enormi difficoltà da parte dei fornitori ad onorare le tempistiche di consegna;*
- *le difficoltà finanziarie degli operatori del trasporto pubblico locale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19;*
- *le difficoltà progettuali derivanti dalla transizione verso modalità di alimentazione caratterizzate da una maggiore complessità tecnologica (elettrico e idrogeno) rispetto alle alimentazioni tradizionali.*

La norma proposta non richiede copertura finanziaria poiché non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

19. Aggiornamento DPCM 17 aprile 2019 Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile

Art. 10. (Trasporto pubblico locale)

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma 5: «Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

Motivazione

L'aggiornamento del "Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS)" previsto dall'articolo 8 comma 1 del DPCM 17 aprile 2019 rappresenta un'occasione di estrema importanza per adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico conseguente agli eventi straordinari del Covid-19 e del conflitto Russo-Ucraino, che hanno comportato impatti di rilievo sui costi delle materie prime e dei prodotti energetici.

Lo schema di DPCM di modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, su cui è stata sancita l'intesa nella Conferenza Unificata del 12 ottobre 2022, e che risulta ancora in attesa della pubblicazione prevede, fra le diverse modifiche, l'inserimento dell'elettrico a partire dal 2024, già previsto in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno.

Tenuto conto che in alcuni contesti territoriali le risorse del primo quinquennio sono ancora disponibili e comunque possono essere impiegate entro il 2025, si ritiene necessario, in una logica di ottimizzazione e omogeneizzazione delle scelte tecnologiche relative al parco mezzi, consentire l'utilizzazione delle risorse del primo quinquennio anche per l'acquisto di autobus extraurbani ad alimentazione elettrica. L'apertura alla forma di alimentazione elettrica in ambito extraurbano, anche per il primo quinquennio, garantirebbe un'accelerazione del trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e consentirebbe di ottimizzare i processi di acquisto e di gestione delle flotte da parte dei soggetti beneficiari.

La norma proposta non richiede copertura finanziaria poiché non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

20. Reddito di cittadinanza

Art. 19 (Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

All'articolo 19, al comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse.

Motivazione

Le lettere b) e c), che l'emendamento propone di eliminare, introducono, in corso d'opera, cambiamenti significativi in ordine alla modalità di gestione della misura del Reddito di Cittadinanza nel periodo transitorio, relativo all'anno 2023, come disciplinato dal comma 313 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva.

La norma, oltre a prevedere una proroga al 30 novembre del termine entro il quale i Comuni sono tenuti a comunicare l'avvenuta presa in carico, prevede che nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023. Tali innovazioni, introdotte in prossimità della scadenza del periodo transitorio, determinano fortissime criticità interpretative ed applicative: ad esempio, non è chiaro cosa accade e quali siano le conseguenze nei casi in cui l'esito della valutazione da parte dei servizi sociali dei nuclei familiari sia negativo e dunque tali nuclei non abbiano effettivamente diritto alla misura, pur percependola, oltre i 7 mesi, nelle more della presa in carico. Inoltre, si evidenzia come l'introduzione di regole diverse di gestione del periodo transitorio in corso d'opera determina una significativa sperequazione e un trattamento diverso dei nuclei potenzialmente beneficiari del RdC, per alcuni dei quali, in vigore del previgente regime, è stata applicata la sospensione del beneficio; per altri, per effetto delle nuove previsioni, la misura viene erogata in continuità.

Fermo restando lo spostamento al 30 novembre 2023 del termine entro il quale i Comuni sono tenuti a comunicare l'avvenuta presa in carico, l'emendamento ha quindi l'obiettivo di superare le criticità evidenziate, mantenendo le vigenti regole del periodo transitorio, proprio in considerazione della ormai prossima scadenza dello stesso.